

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di determinate persone della ex Repubblica federale di Jugoslavia¹

del 23 giugno 1999 (Stato 1° febbraio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge federale del 22 marzo 2002² sull'applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb),³

ordina:

Art. 1⁴

Art. 2⁵ Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti

¹ Gli averi appartenenti alle persone fisiche menzionate nell'allegato 2 sono bloccati:

² È vietato fornire o mettere direttamente o indirettamente a disposizione fondi alle persone di cui al capoverso 1.

³ La Segreteria di Stato dell'economia⁶ (SECO) può, per ragioni umanitarie, autorizzare pagamenti di fondi rientranti nel campo d'applicazione dei capoversi 1 o 2.

Art. 3⁷

Art. 4 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:

a. e b. ⁸ ...

c. *averi*, rispettivamente *fondi* o *capitali*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di

RU 1999 2224

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2006, in vigore dal 19 set. 2006 (RU 2006 3727).

² RS 946.231

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3961).

⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 19 dic. 2001, con effetto dal 20 dic. 2001 (RU 2002 238).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 28 nov. 2000 (RU 2001 110).

⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 10 ott. 2000, con effetto dall'11 ott. 2000 (RU 2000 2589).

⁸ Abrogate dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, con effetto dal 28 nov. 2000 (RU 2001 110).

pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti che attestino la detenzione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

- d. blocco degli averi: impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
- e.⁹ ...

Art. 5¹⁰

Art. 6¹¹ Dichiarazioni obbligatorie

¹ Le persone fisiche e le persone giuridiche quali banche, istituti finanziari e compagnie di assicurazione che detengono o amministrano averi presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio alla SECO.

² La dichiarazione deve indicare il nome del beneficiario, l'oggetto e l'importo degli averi bloccati.

Art. 6a¹² Controllo

¹ La SECO effettua i controlli.

² Il controllo al confine compete all'Amministrazione federale delle dogane.

Art. 7¹³ Disposizioni penali

¹ Chiunque viola l'articolo 2 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

² Chiunque viola l'articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

⁴ Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 LEmb.

⁹ Abrogata dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, con effetto dal 28 nov. 2000 (RU **2001** 110).

¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 10 ott. 2000, con effetto dall'11 ott. 2000 (RU **2000** 2589).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 28 nov. 2000 (RU **2001** 110).

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3961).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3961).

Art. 8 a 10¹⁴**Art. 11** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 1° luglio 1998¹⁵ che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia è abrogata.

Art. 11a¹⁶ Pubblicazione

Il contenuto dell'allegato 2 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 12 Entrata in vigore¹⁷

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 1999 alle ore dodici.

² ...¹⁸

¹⁴ Abrogati dal n. I dell'O del 30 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3961).
¹⁵ [RU **1998** 1845 2696, **1999** 1793]

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 10 ott. 2000 (RU **2000** 2589). Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 255).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3961).

¹⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 30 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3961).

*Allegato 1*¹⁹

¹⁹ Abrogato dal n. II dell'O del 19 dic. 2001, con effetto dal 20 dic. 2001 (RU **2002** 238).

*Allegato 2*²⁰
(art. 2 cpv. 1 e art. 6)

Persone fisiche interessate dalle sanzioni finanziarie

²⁰ Non pubblicato nella RU (vedi RU **2013** 255). È possibile ordinare il contenuto dell'allegato presso il settore Sanzioni della SECO, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

*Allegato 3*²¹

²¹ Abrogato dal n. I dell'O del 10 ott. 2000, con effetto dall'11 ott. 2000 (RU **2000** 2589).